



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

**ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO
per la somministrazione di lavoro a tempo determinato**

TRA

L'ing. Massimo Babudri nella qualità di Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, in rappresentanza dell'**Agenzia del Demanio** – Direzione generale (di seguito anche *Agenzia* o *Stazione Appaltante* e, unitamente a Randstad Italia S.p.a. le *Parti*), domiciliato per la carica presso la sede della predetta Direzione, in Roma (RM), Via Barberini n. 38, cap 00187, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto dell'Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, munito dei necessari poteri in virtù del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, della Determinazione n. 103 prot. n. 2023/8974/DIR, nonché giusta delega del Direttore dell'Agenzia prot. n. 2021/20135/DIR del 16/11/2021

E

la dott.ssa Simona Tansini, nata a Monza (MB) il 24/03/1969, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene, giusta verbale del CdA del 24 febbraio 2022, alla stipula e firma del presente atto, in qualità di Amministratore Delegato con poteri di firma per la P.A. della **Randstad Italia S.p.a.** (di seguito anche *Somministratore*), con sede legale in Milano (MI), via R. Lepetit n. 8/10, CAP 20124, CF 12730090151, P. IVA 10538750968

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 2022/24379/DSP del 22/11/2022, la dott.ssa Marina Santeusano è stata nominata Responsabile del Procedimento;
- con pari nota il dott. Alessandro Rosi è stato nominato collaboratore tecnico-amministrativo di supporto al RUP e il dott. Riccardo Semenzato Direttore dell'esecuzione;
- con determina a contrarre n. 21, prot. 265228 del 16/12/2022, l'Agenzia del Demanio ha avviato una procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro, con un massimo di tre operatori economici, per l'affidamento del servizio in epigrafe;
- con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E nonché sulla G.U.R.I. Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. 149 del 21/12/2022, l'Agenzia del Demanio ha indetto la procedura aperta anzidetta, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- l'importo presunto dell'affidamento è di € 300.000,00 (trecentomila/00) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge; tale importo rappresenta il corrispettivo massimo che nel complesso potrà essere riconosciuto ai Somministratori, al netto della retribuzione dei lavoratori in somministrazione, durante l'intera durata dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto all'art. 5 delle "Condizioni" in allegato, senza che sia in alcun modo garantito il raggiungimento del valore in questione;
- a conclusione delle attività di gara, la Commissione giudicatrice ha proposto alla Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione, tra gli altri, in favore di Randstad Italia S.p.a., la cui offerta ha conseguito il punteggio complessivo di 96,08 pt;
- l'offerta è stata ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento;
- con determina n. 13/2023, prot. n. 10068 del 19/04/2023 è stata disposta l'aggiudicazione, con efficacia subordinata alle verifiche di legge, a favore, tra gli altri, di Randstad Italia S.p.a., giusta offerta economica pari ad un rialzo del 81,90% sulla retribuzione lorda oraria di cui al CCNL dell'*Agenzia* per i diversi livelli di inquadramento delle risorse somministrate, rappresentata nella



seguinte tabella (al netto delle indennità di funzione previste per i livelli 6, Quadro e Quadro super, come da CCNL):

Livello inquadramento	Retribuzione base lorda oraria da CCNL	Offerta di Randstad Italia S.p.a. + 81,90%
Livello 1	9,94	18,08
Livello 2	10,79	19,63
Livello 3	12,01	21,85
Livello 4	13,09	23,81
Livello 5	14,28	25,98
Livello 6	15,62	28,41
Livello Q	16,63	30,25
Livello Q Super	17,34	31,54

- l'Agenda del Demanio ha effettuato le verifiche di legge relative al possesso, in capo al *Somministratore*, dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione;

- le verifiche di legge hanno dato esito positivo, fermo restando che in attesa del rilascio dell'informazione antimafia, si procede ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. lgs. 159/2011, sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 13 lett. g) delle allegate "Condizioni dell'Accordo Quadro";

- a garanzia degli obblighi nascenti dall'Accordo Quadro il *Somministratore* ha prodotto una garanzia fideiussoria definitiva di € 12.000,00 (dodicimila/00), mediante polizza n. [redacted] rilasciata da [redacted];

- il *Somministratore* ha altresì prodotto:

a) la "Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 s.m.i.";

b) il "Patto di Integrità", debitamente firmato;

- la garanzia definitiva, la scheda fornitore e il "Patto di Integrità", agli atti della Stazione Appaltante, sono da intendersi parte integrante della presente documentazione contrattuale ancorché non materialmente allegati.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

l'Accordo Quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui alle condizioni in allegato.

Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

p. l'Agenda del Demanio
Massimo Babudri

p. il Somministratore
Simona Tansini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, il *Somministratore* dichiara espressamente di conoscere e approvare tutte le disposizioni delle allegate Condizioni dell'Accordo Quadro, con particolare riferimento agli alle clausole contenute agli artt. 9, 13, 14

p. il Somministratore
Simona Tansini

Allegato: Condizioni dell'Accordo Quadro



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO per la somministrazione di lavoro a tempo determinato

Art. 1- Definizioni

1. Nell'ambito del presente atto si intende per:

Accordo Quadro o *AQ*: il presente atto;

Agenzia o *Stazione Appaltante*: l'Agenzia del Demanio;

Somministratore/i: gli operatori economici, considerati singolarmente o congiuntamente, aderenti all'Accordo Quadro;

Parti: l'Agenzia e i *Somministratori* congiuntamente.

Art. 2 - Valore atti richiamati

1. Le offerte dei *Somministratori* e gli altri atti e documenti richiamati nell'*Accordo Quadro*, formano parte integrante e sostanziale dello stesso, ancorché non materialmente allegati.

Art. 3 - Oggetto

1. L'*Accordo Quadro* ha ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato, con riferimento alle diverse figure professionali di volta in volta richieste dall'*Agenzia*.

2. Il servizio comprende, in particolare, l'attività di ricerca dei candidati, selezione, formazione, somministrazione ed eventuale sostituzione di lavoratori a tempo determinato.

Art. 4 - Durata

1. La durata dell'*Accordo Quadro* è di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di adesione allo stesso.

2. L'*AQ* potrà cessare di produrre effetti anche anticipatamente al termine di cui al comma 1 qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nell'art. 9.

3. In ogni ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'*AQ*, resta ferma la gestione, da parte dei *Somministratori*, degli eventuali rapporti di lavoro interinale già in essere fino alla relativa scadenza.

Art. 5 - Modalità di svolgimento

1. Sulla base delle esigenze che emergeranno durante la vigenza dell'*Accordo Quadro*, l'*Agenzia* riaprirà il confronto competitivo tra i *Somministratori* in ordine ai profili professionali da assumere, restando ferme le condizioni di cui all'offerta economica presentata in sede di gara.

2. In particolare, si procederà ad inoltrare contestualmente ai *Somministratori*, via e-mail, una richiesta scritta per la somministrazione di uno o più lavoratori, corredata delle necessarie informazioni (a titolo esemplificativo: descrizione della professionalità richiesta, requisiti oggettivi, durata presunta della prestazione lavorativa, sede di servizio).

3. A fronte della suddetta richiesta, ciascun *Somministratore* dovrà fornire una o più candidature (in base alla richiesta) in linea con il profilo ricercato, entro il termine indicato dall'*Agenzia*, decorrente dall'inoltro della richiesta e comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi, ferma restando la possibile proroga di detto termine qualora l'*Agenzia* comunichi di voler ricevere ulteriori curricula.

4. In applicazione della L. 9 agosto 2018 n. 96 e ss.mm.ii. (c.d. decreto dignità) non saranno prese in considerazione candidature di persone che abbiano già lavorato per l'Agenzia con



contratti di somministrazione il cui totale (compreso l'eventuale nuovo contratto) superi la durata di 24 mesi, anche non continuativi.

5. L'*Agenzia* si riserva in ogni caso di interrompere l'avviata ricerca dei lavoratori qualora ne venissero meno i presupposti.

6. Tra le proposte pervenute, l'*Agenzia* potrà individuare una o più candidature maggiormente rispondenti al profilo richiesto, a prescindere dall'ordine cronologico di ricezione dei CV e dalla tariffa applicata dai *Somministratori*.

7. L'*Agenzia* richiederà ai *Somministratori* di contattare esclusivamente i CV ritenuti interessanti per sottoporre i candidati ad una selezione interna (es. colloqui conoscitivi/tecnici). Le candidature dovranno riguardare personale immediatamente disponibile alla presa in servizio e presentare elementi di coerenza con il profilo professionale di interesse. E' richiesto ai *Somministratori* di fornire cv completi di ogni informazione necessaria alla valutazione delle candidature sulla base dei requisiti richiesti e di comunicare eventuali indisponibilità di candidature da presentare per la specifica posizione ricercata.

8. Completata la valutazione dei candidati, l'*Agenzia* comunicherà ai *Somministratori* che abbiano presentato candidature, a quale di loro sarà affidata la somministrazione, chiedendo di procedere alla relativa formalizzazione.

9. Laddove la risorsa individuata rifiutasse l'offerta, l'*Agenzia* comunicherà l'eventuale successiva idoneità ovvero la selezione proseguirà con la richiesta ai *Somministratori* di presentare nuove candidature.

10. Nel caso la medesima candidatura fosse proposta da due *Somministratori*, l'iter di selezione avverrà con quello che l'ha presentata per primo in ordine di tempo.

11. I *Somministratori* garantiscono la presenza di una struttura dedicata all'*Agenzia* del Demanio e di un *key account manager* (un referente nazionale dedicato).

12. I *Somministratori* garantiscono l'erogazione della formazione generale (4 ore) ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/2008 con rilascio del relativo attestato entro 5 giorni dall'assunzione.

13. I *Somministratori* dovranno fornire adeguato reporting (con periodicità di norma trimestrale, con rilevazioni al 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12) sull'avanzamento delle soglie maturate di fee sul servizio reso all'*Agenzia*, specificando sia l'avanzamento dalla data di sottoscrizione dell'*Accordo* sia quello relativo all'ultimo trimestre in analisi. I *Somministratori* dovranno fornire, inoltre, adeguato reporting trimestrale sul personale somministrato attivo indicando per ciascuna risorsa: nome, cognome, livello di inquadramento, orario di lavoro (con indicazione della percentuale di servizio e indicazione di Full Time/Part-Time), periodo di servizio contrattualizzato (servizio dal/al), numero mesi complessivamente contrattualizzati e numero di proroghe contrattualizzate, sede di assegnazione.

14. I *Somministratori* dovranno comunicare a mezzo email per ciascun lavoratore in somministrazione l'approssimarsi della scadenza del contratto 10 gg prima del termine medesimo per verificare l'eventuale interesse alla proroga. Nella segnalazione dovrà essere indicato il numero di mesi lavorati e il numero di proroghe già effettuate.

Art. 6 - Rapporti di lavoro

1. Le singole prestazioni di lavoro saranno disciplinate con separati contratti di somministrazione.

2. L'attività del lavoratore presso l'*Agenzia* è soggetta al relativo CCNL (consultabile all'indirizzo www.agenziademanio.it) e accordi successivi, nonché ai relativi regolamenti interni e Codice Etico.

-
3. Sarà cura dei *Somministratori* informare direttamente i lavoratori somministrati dell'obbligo di attenersi alle predette disposizioni nonché di erogare la formazione generale (4 ore) ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera a del D.Lgs 81/08 con rilascio del relativo attestato entro 5 giorni dall'assunzione.
 4. L'orario di lavoro dei lavoratori somministrati sarà quello base applicato ai dipendenti dell'Agenzia.
 5. Il lavoratore sarà sottoposto ad un periodo di prova, stabilito ai sensi del CCNL applicato nel settore della somministrazione.
 6. Il trattamento economico dei lavoratori somministrati sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente in *Agenzia* applicato ai lavoratori dipendenti di pari categoria.
 7. Il *Somministratore* è tenuto a dare immediata comunicazione all'*Agenzia* nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile a sé o al lavoratore, ovvero nel caso di assenza prolungata del lavoratore, per l'eventuale tempestiva sostituzione dello stesso.
 8. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dal *Somministratore*, anche su segnalazione dell'*Agenzia*, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi oggetto di contestazione.

Art. 7 - Disciplina applicabile

1. Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
2. Per quanto non regolato dalla normativa di cui sopra, e fatte salve le disposizioni a carattere imperativo, troveranno applicazione il codice civile e le altre norme in vigore in materia di contratti di diritto privato e privacy.

Art. 8 - Subappalto

1. Non è previsto subappalto.

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo presunto dell'affidamento è di € 300.000,00 (trecentomila) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge. Detto importo rappresenta il corrispettivo massimo che nel complesso potrà essere riconosciuto ai *Somministratori*, al netto della retribuzione dei lavoratori in somministrazione, durante l'intera durata dell'AQ, senza che sia in alcun modo garantito il raggiungimento del valore in questione.
2. Il corrispettivo è commisurato alla retribuzione lorda oraria di cui al CCNL dell'*Agenzia* per i diversi livelli di inquadramento delle risorse somministrate, incrementata del rialzo percentuale offerto dai singoli *Somministratori* in sede di gara.
3. In caso di variazioni nelle retribuzioni lorde orarie oggetto di offerta, generate da eventuali rinnovi contrattuali successivi alla pubblicazione della procedura di gara, l'offerta presentata sarà applicata ai nuovi importi contrattuali.
4. Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri connessi al servizio di somministrazione, quali:
 - ricerca, selezione e somministrazione del personale;
 - retribuzione del lavoratore (inclusi tutti i ratei che si maturano obbligatoriamente in relazione all'esistenza del rapporto di lavoro, oltre TFR e versamento degli oneri previdenziali e assistenziali e/o assicurativi previsti per legge);
 - assenze per infortuni;
 - costi di sostituzione del personale;
 - oneri di cui ai fondi per la formazione;

- costi amministrativi generali e specifici del personale.

5. L'*Agenzia* si obbliga a corrispondere al *Somministratore* esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del lavoratore per malattia nessun corrispettivo sarà riconosciuto al *Somministratore*, il quale dovrà comunque retribuire il lavoratore in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

6. Al fine del computo delle ore effettuate dal lavoratore, l'*Agenzia* sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa al *Somministratore*.

7. Quanto dovuto sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura che il *Somministratore* emetterà mensilmente in relazione alle effettive prestazioni svolte dai lavoratori in somministrazione, sulla base di un cartellino presenze che dovrà essere preliminarmente approvato dal responsabile della risorsa.

La fattura dovrà essere emessa secondo le norme fiscali in vigore, in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 03/04/2013 - disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) - intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini n. 38, 00187 Roma e riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA OG7RMZ, il numero di ODA e il CIG relativi allo specifico incarico e, in relazione all'I.V.A., la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire nel tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI. La fatturazione dovrà riguardare la singola somministrazione.

8. Nel caso di ore di lavoro straordinarie le stesse saranno fatturate separatamente con le maggiorazioni di cui al CCNL applicato.

9. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo del contratto sarà fatturato dal *Somministratore* al verificarsi dell'evento ed alla tariffa dell'ora ordinaria.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, i *Somministratori* si obbligano ad utilizzare i conti correnti bancari o postali dedicati indicato nella "Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", che si intende richiamata, nell'ambito della quale sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. 2. I *Somministratori* si impegnano a comunicare alla *Stazione Appaltante*, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

3. I *Somministratori* si obbligano, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. I *Somministratori* si impegnano a dare immediata comunicazione alla *Stazione Appaltante* ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. I *Somministratori* si impegnano, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla *Stazione Appaltante*, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa dell'*Accordo Quadro*, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dall'*Accordo Quadro*, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per il *Somministratore* nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti al *Somministratore* mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 11 - Norme di esecuzione

1. I *Somministratori* si obbligano ad eseguire le prestazioni nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 ed in conformità a quanto previsto nel presente atto e nelle relative offerte tecniche, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 13.

Articolo 12. Cauzione definitiva

1. Al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il *Somministratore* ha costituito apposita garanzia indicata nell'atto di adesione.

2. Lo svincolo del 80% dell'importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell'art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016. Il restante 20% verrà svincolato alla scadenza dell'*Accordo quadro*, sempre che il *Somministratore* abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 13 - Risoluzione - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, il rapporto instaurato con ciascuno dei *Somministratori* per effetto dell'adesione all'*AQ* potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione. Se entro detto termine, il *Somministratore* non avrà posto rimedio all'inadempimento totale o parziale, l'*Accordo Quadro* si intenderà risolto nei suoi confronti, previo incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno in favore dell'Agenzia del Demanio.

2. L'*Agenzia* potrà inoltre risolvere il rapporto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) reiterazione di condotte consistenti nella mancata proposta di candidature, omessa sostituzione del personale assente, interruzione delle prestazioni;
- b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'*Agenzia* di cui all'art. 15;
- c) perdita da parte del *Somministratore* dei requisiti di legge per l'espletamento del servizio, ivi compresi quelli di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
- d) violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 10;
- e) violazione di norme riguardanti il subappalto ovvero il divieto di cessione a terzi del contratto;
- f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- g) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultassero positivi.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorché l'*Agenzia* comunichi per iscritto al *Somministratore* di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

3. Per il rapporto oggetto di risoluzione sarà corrisposto al *Somministratore* il prezzo contrattuale della parte di servizio resa.

4. La *Stazione Appaltante*, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dall'*Accordo Quadro*, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dai *Somministratori*.

Art. 14 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dall'Accordo Quadro

1. È vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con l'adesione all'*Accordo Quadro* e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma, a pena di nullità della cessione stessa.
2. La cessione dei crediti derivanti dall'*Accordo Quadro* è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. I *Somministratori* si impegnano ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'*Agenzia* ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'*Agenzia* al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
2. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'*Agenzia* a risolvere l'AQ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
3. I *Somministratori* si impegnano, inoltre, a manlevare l'*Agenzia* da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al primo comma.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le *Parti* danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento dell'Accordo Quadro e nella fase anteriore alla stipula saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto.
2. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione dell'AQ che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 17 - Clausole finali

1. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'AQ non implicherà l'invalidità o dell'intero atto. Con il presente atto s'intendono quindi regolati tutti i termini generali del rapporto tra le *Parti*.

Art. 18 - Controversie

1. Eventuali controversie tra la *Stazione Appaltante* e i *Somministratori* relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell'*Accordo Quadro* saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 19 - Domicilio delle Parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dall'AQ le *Parti* eleggono il domicilio come di seguito specificato:

-
- i *Somministratori* presso le rispettive sedi legali;
 - la *Stazione appaltante* presso la sede della Direzione Generale, via Barberini 38, 00187 Roma.

Art. 20 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. La presente scrittura privata è soggetta registrazione in caso d'uso con pagamento della relativa imposta ai sensi dell'art. 5, co. 2 del DPR 131/1986, con spese a carico del *Somministratore*.
2. I costi relativi all'imposta di bollo sono corrisposti con mod. F24.
3. Sono altresì a carico del *Somministratore* tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione.